ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 206

Art. 29

Altre modifiche alle leggi speciali in materia di persone, minorenni e famiglie

Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, articolo 6-bis, comma 1, dopo le parole «che rivestono cariche rappresentative in strutture» sono inserite le seguenti: «o comunita' pubbliche o private». Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, l'articolo 31 e' sostituito dal seguente: «Art. 31 (Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale). - 1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni. 2. Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, mediante scrittura privata. La designazione puo' avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.». Alla legge 4 aprile 2001, n. 154, l'articolo 8 e' abrogato. Alla legge 10 dicembre 2012, n. 219, articolo 3, il comma 2 e' abrogato. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, articolo 6, comma 2, al secondo periodo, dopo le parole «Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli» sono inserite le seguenti: «o che e' opportuno procedere al loro ascolto». Alla legge 20 maggio 2016, n. 76, articolo 1, il comma 25 e' sostituito dal seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, 9 secondo comma, 9-bis, 10 secondo comma, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonche' le disposizioni di cui al Titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.».

Versione in vigore dal 18 ottobre 2022, non più in vigore dal 26 novembre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206
Estremi	Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Capo	IV — Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali
Sezione	VI — Modifiche relative al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-149-2022/art-29-altre-modifiche-alle-leggi-speciali-in-materia-di-persone-minorenni-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it